



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 140

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Interpello n. 7/19 recante "Medico competente della Polizia di Stato-Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d-bis dell'elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento".

Cari Presidente,

si trasmette per opportuna conoscenza l'interpello indicato in oggetto (All. n. 1).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza di interpello della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP).

In particolare si rileva che la suddetta Organizzazione sindacale ha chiesto:

“se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d-bis, hanno l'obbligo di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione di cui sopra” e “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell'apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione [...]”.

La Commissione per gli Interpelli ha affermato che: “per quanto concerne, invece, il quesito inerente all'obbligo dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d-bis), la Commissione ritiene che, conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, “ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

svolgere la funzione. **Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco". Infine, in linea con quanto già esplicitato nella sopra citata circolare, questa Commissione sulla base di un'interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina".**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582